

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N. 83**

**Data: 07.11.2017**

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'Avv. Achille Morcavallo per resistere al ricorso al TAR Calabria di Catanzaro proposto da Luigi Rinaldo Brusco, Pasqualino Speranza, Fabrizio Iapichino e Tranquillo Michelino Palermo avverso delibere di Consiglio Comunale n.30 e 31 del 28.07.2017.+

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di novembre, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 16,45. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESEN
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	NO
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso :**

**CHE** in data 3.11.2017 è stato notificato ricorso al TAR Calabria di Catanzaro con il quale Luigi Rinaldo Brusco, Pasqualino Speranza, Fabrizio Iapichino e Tranquillo Michelino Palermo hanno impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2017 avente ad oggetto : “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi della’art. 194, comma 1,lett. a), del D.LGS. N.267/2000, decreto ingiuntivo n.651/2016 R.D.I. Vertenza ENI SPA/Comune di Fagnano Castello” e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2017 avente ad oggetto:” Salvaguardia degli equilibri di bilancio di bilancio di cui all’art. 193 D.Lgs. n.267/2000- Ricognizione stato attuazione dei programmi e variazione al bilancio 2017/2019 di assestamento generale di cui all’art. 175 comma 8 D.Lgs. n.267/2000- Verifica mantenimento pareggio”;

**CHE** il Comune di Fagnano Castello ha interesse a resistere al ricorso ritenendo insussistenti i vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti;

**CHE** in data odierna è stato, comunque, convocato il Consiglio Comunale pre procedere a nuova deliberazione di salvaguardia degli di bilancio e che l’adozione di siffatta nuova deliberazione potrebbe comportare anche l’inammissibilità del ricorso dei consiglieri di minoranza;

**CHE** è, quindi ,opportuno e necessario affidare incarico legale per la tutela dei diritti e delle ragioni del comune di Fagnano Castello ;

**Dato atto** che , interpellato , l’Avvocato Achille Morcavallo del Foro di Cosenza , si è dichiarato disponibile ad assumere il patrocinio dell’Ente ;

**Vista** la determinazione n 4/2011 con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale , cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente , sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale , in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazioni o modalità organizzativa ;

**Precisato** che l’art.17, comma 1,lett.d ,n.1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. dispone specificamente l’esclusione dell’applicazione del codice all’ipotesi di affidamento di servizi legali per la rappresentanza in giudizio , ferme restanti le previsioni di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo ;

**Evidenziato** che l’impianto argomentativo posto in essere da Cons. di Stato Sez. V,11-05-2012,n.2730 “...a sostegno dell’assunto depone , in prima battuta , il rilievo che le disposizioni che riguardano i “servizi legali” non rappresentano affatto una novità introdotta nell’ordinamento interno a seguito della direttiva 2004/18/CE ,in quanto già il D.Lgs. 17 marzo 1995,n.157 (“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”), indicava ,nell’allegato 2,una serie di servizi tra cui i “servizi legali” relativamente ai quali non si applicava la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo” valga anche per la direttiva 2014/23/CE;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. n°267/00 e s.m.i dai responsabili dei servizi;

**Ritenuta** la propria competenza ex art.48 del T.U.n°267/00 e s.m.i;

**VISTO** il T.U.n°267/00 e s.m.i.

A votazione unanime espressa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

**Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato :**

1. Di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso al TAR Calabria di Catanzaro con il quale Luigi Rinaldo Brusco, Pasqualino Speranza, Fabrizio Iapichino e Tranquillo Michelino Palermo hanno impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2017 avente ad oggetto : "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi della'art. 194, comma 1,lett. a), del D.LGS. N.267/2000, decreto ingiuntivo n.651/2016 R.D.I. Vertenza ENI SPA/Comune di Fagnano Castello" e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2017 avente ad oggetto:" Salvaguardia degli equilibri di bilancio di bilancio di cui all'art. 193 D.Lgs. n.267/2000- Ricognizione stato attuazione dei programmi e variazione al bilancio 2017/2019 di assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 D.Lgs. n.267/2000- Verifica mantenimento pareggio";
2. Di affidare incarico legale per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'Avv. Achille Morcavallo del Foro di Cosenza;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad litem", munendo il difensore di ogni facoltà nell'interesse dell'Ente.
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio n. 1 ad assumere impegno presuntivo, in favore del legale nominato, nella misura di € 1.500,00 oltre IVA e CAP;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi della'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 e s.m.i..